Comune di Santo Stefano in Aspromonte

Città Metropolitana di Reggio Calabria
Via D. Morabito, 25 – Tel. 0965/740581 Fax 0965/740126
protocollo.santostefano@asmepec.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 03 del 12.01.2023

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE D.LGS 175/2016 ART. 20 (TESTO UNICO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE TUSP).

L'anno **DUEMILAVENTITRE'** addì **DODICI** del mese di **GENNAIO** alle **ore 16,14** convocato per determinazione del Sindaco – Presidente ed invitato come da avvisi scritti **in data 29/12/2022 prot. n. 6373** e notificati, si è riunito, sotto la presidenza del Sindaco/Presidente Dott. Francesco Malara, in sessione STRAORDINARIA, seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.:

NUM.	COGNOME E NOME	PRESENTE (si-no)
1	**Dott. Francesco MALARA**	**SI**
2	**Diego, Omar, Cristian COPPOLA**	**SI**
3	**Luigi BELMONTE**	**SI**
4	**Vincenzo PENNA**	**NO**
5	**Sebastiano Claudio MEGALE**	**NO**
6	**Stefano DE FELICE**	**SI**
7	**Marco Paolo Salvatore MUSOLINO**	**SI**
8	**Carmen LUCISANO**	**SI**
9	**Giovanni TRAPANI**	**SI**
10	**Domenica VITALE**	**SI**
11	**Giuseppe Domenico MORABITO**	**SI**

PRESENTI N. 9 ASSENTI N 2 (Consiglieri Penna e Megale)

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4°, lett. A) del D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.) il Segretario Comunale **Dott.ssa Assunta M. Neri.**

Il Sindaco-Presidente, premesso che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di **8** oltre il Sindaco, su n. 10 consiglieri assegnati al Comune (oltre al Sindaco) e su n. 10 Consiglieri in carica (oltre il Sindaco), l'adunanza è legale, dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento descritto in oggetto, premettendo di aver acquisito il parere dei Responsabili competenti, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. unitamente alla attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., nel testo riportato dopo il presente deliberando.

Sentita la relazione del Presidente in merito all'oggetto, il quale illustra il contenuto della proposta deliberativa;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "*in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato*";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune, con deliberazione di C.C. n. 32 del 16.10.2017, ha provveduto ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 25/11/2019, con cui il Comune di Santo Stefano in Aspromonte ha approvato la ricognizione ordinaria delle partecipazioni dell'Ente al 31.12.2018, ai sensi del disposto di cui all'art. 20 del D. Lgs. 19.08.2016 n. 175, così come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017 n. 100;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n, 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

RAPPRESENTATO che l'art. 26, comma 11, del T.U.S.P. dispone che, salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all' art. 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

- società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co.1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VISTI gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014) del 20/11/2019, a

cura del MEF e della Corte dei conti al seguente URL: http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/programmi_cartolarizzazione/patrimonio_pa;

PRESO ATTO *che, nelle predette Linee guida, con riferimento ai consorzi costituiti tra Comuni, si specifica quanto segue. "Con riferimento ai consorzi, si specifica che i consorzi tra le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del menzionato D. Lgs. n. 165/2001, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute. Le partecipazioni delle Amministrazioni in detti consorzi non sono oggetto di razionalizzazione*";

VISTE le Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni adottate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR;

VISTA la deliberazione n. 6/2019/PAR della Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta della Corte dei Conti, ove si chiarisce che:

- l'adozione di modelli standard da parte della Sezione delle autonomie […] persegue non solo finalità di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli Enti locali ma è anche preordinata ad agevolare la compilazione dell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro, in quanto i set delle informazioni richieste, seppur strutturati in modo diverso, sono sostanzialmente di analogo ordine, sia qualitativo sia quantitativo;
- appare, pertanto, evidente che, ancorché "suggerito" e, dunque, sprovvisto del carattere della tassatività, il modello da allegare agli atti deliberativi degli Enti locali e da inviare a questa Sezione sia quello "standard" di atto di ricognizione all'uopo predisposto dalla Sezione delle autonomie, proprio al fine di agevolare l'attività di controllo di stretta competenza della Corte dei conti;
- dal quadro di riferimento così ricostruito, è possibile affermare che il procedimento logico correlato all'assolvimento degli obblighi informativi posti in capo all'ente territoriale in materia di revisione periodica delle partecipazioni (al pari di quella straordinaria, già conclusa) dovrebbe prevedere dapprima la compilazione del modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie e successivamente le schede contenute nell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro (in quanto il primo si configura come ausilio alla compilazione delle seconde);

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla

sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che conferma le risultanze del piano di razionalizzazione approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 02.10.2017 con l'individuazione di quelle da mantenere/alienare, il cui esito è così di seguito riepilogato:

PARTECIPAZIONI DA MANTENERE:

1. ASMENET CALABRIA SOC. CONSORTILE A R.L.: il Centro Servizi Territoriale "*Asmenet Calabria*" è una struttura di aggregazione ideata per risolvere i problemi dei piccoli e medi Comuni calabresi, che si trovano quotidianamente a dover affrontare problematiche di notevole complessità nonostante la scarsità di risorse finanziarie e umane, e che "Asmenet Calabria" svolge i seguenti servizi di base:
2. SANTO STEFANO MULTISERVIZI SRL : società in house totalmente sotto il controllo dell'Ente;

Sito internet comunale conforme ai requisiti di qualità e accessibilità richiesti dal Codice della PA digitale;

3. Assistenza informatica da remoto;
3. Assistenza per la registrazione all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni;
3. Registrazione del dominio istituzionale dell'Ente;
3. Albo Pretorio online;
3. Sistema di gestione ed archiviazione degli atti;
3. Firma digitale;
3. Caselle di Posta elettronica PEC;
3. Caselle di posta elettronica istituzionale;
3. Registrazione del dominio di Posta elettronica istituzionale;
3. Responsabilità Protezione Dati Personali;
3.

Le attività svolte da "ASMENET Calabria" sono da ascrivere in quelle relative allo svolgimento delle attività dell'art. 4 c. 2 TU. Lettera a) "produzione di un servizio di interesse generale, ivi conclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi";

Le attività svolte da "SANTO STEFANO MULTISERVIZI SRL" sono da ascrivere in quelle relative allo svolgimento delle attività dell'art. 4 c. 2 TU. Lettera a) "produzione di un servizio di interesse generale, ivi conclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi";

PRESO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico e contabile espresso dai competenti Responsabili dei Servizi, espresso ai sensi dell' ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000;

TENUTO CONTO:

- della Relazione Tecnica del Responsabile del Servizio Economico-finanziario;

Con votazione palese ed unanime, come di seguito espressa nei modi di legge: *Consiglieri presenti n. 8 (oltre il Sindaco) - Astenuti n. 0 - Favorevoli n. 9 - Contrari n. 0 su n. 9 presenti e votanti.*

DELIBERA

- **di approvare** la ricognizione al 31/12/2021 delle società in cui il Comune di Santo Stefano in Aspromonte detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D. Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal D. Lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di prendere atto** che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione, rispetto a quello approvato con deliberazione di C.C. n. 32 del 25/11/2019, il cui esito è così di seguito riepilogato:

PARTECIPAZIONI DA MANTENERE:

- ✓ ASMENET CALABRIA SOC. CONSORTILE A R.L.
- ✓ SANTO STEFANO MULTISERVIZI SRL: società in house totalmente sotto il controllo dell'Ente;

- **di precisare** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
- **di trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
- **di trasmettere** la presente deliberazione al Responsabile del Servizio competente per materia, nonché al Revisore dei Conti del Comune di Santo Stefano in Aspromonte;
- **di disporre** la trasmissione del presente deliberato e l'esito della ricognizione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P., con le modalità di cui all'art 17 del DL n 90/2014, convertito con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014 n 114 alla struttura di cui all'art 15 del D. Lgs 175/2016 ed alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art 5, comma 4 del D. Lgs 175/2016 medesimo;
- **di dare atto** che tale relazione dovrà essere comunicato al MEF, esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro *https://portaletesoro.mef.gov.it/*, ferma restando la comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti;
- **di disporre** che la presente deliberazione consiliare ed i relativi allegati siano pubblicati nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente – sotto sezione "*Enti controllati*" – "*Società partecipate*" del sito istituzionale.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione unanime e palese, con il seguente risultato: *Consiglieri presenti n. 8 (oltre il Sindaco) - Astenuti n. 0 - Favorevoli n. 9 - Contrari n. 0 su n. 9 presenti e votanti*.

DELIBERA

Di dichiarare la presente, stante l'urgenza di consentire l'adozione del presente atto nel rispetto del termine di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.

PARERE FAVOREVOLE	PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica *(art. 49 e 147 bis D. Lgs. 267/2000 s.m.i.)* Il Responsabile dell'Area Finanziaria f.to Dott. Cosimo Forgione	In ordine alla regolarità contabile *(art. 49 e 147 bis D. Lgs. 267/2000 s.m.i.)* Il Responsabile dell'Area Finanziaria f.to Dott. Cosimo Forgione

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL SINDACO – PRESIDENTE
f.to Dott. Francesco Malara

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Assunta M. NERI

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione viene affissa all' Albo Pretorio dal 26/05/2023 al 10/06/2023 (prot. /).

Data 26/05/2023

L'Addetto alla pubblicazione
f.to Angela Musolino

Reg. di Pubblicazione n. 336

Il sottoscritto, Segretario Comunale, inoltre,

ATTESTA

che la presente deliberazione

- è stata affissa all'albo pretorio Comunale il 26/05/2023 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000);

Lì 26/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Assunta M. NERI

Il sottoscritto, Segretario Comunale, inoltre,

ATTESTA

NON SOTTOPOSTA AL CONTROLLO

1. che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **12/01/2023** perché:
   - ■ dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T. U. n. 267/2000);
   - ☐ sono decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
2. è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma I, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Assunta M. NERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Santo Stefano in Aspromonte, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Assunta M. NERI